

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& *Associati*

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

ATTO

28 luglio 2017
REP. N. 23.698/14.013

NOTAIO MARIO NOTARI

SPAZIO ANNULLATO

Repertorio n. 23698

Raccolta n. 14013

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

MERIDIE S.p.A.

tenutasi in data 25 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di luglio, in Milano, in Via Metastasio n. 5, io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea straordinaria della società:

"MERIDIE S.p.A."

con sede in Napoli (NA), in via Francesco Crispi n. 31, capitale sociale euro 54.281.000, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 05750851213, Repertorio Economico Amministrativo n. 773483, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A., tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 25 luglio 2017in Milano, in via Medici n. 2.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, e per essa dal presidente del consiglio di amministrazione, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * *

Alle ore 9,35 assume la presidenza il Presidente del Consiglio Di Amministrazione della società Giovanni Lettieri ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, il quale, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 5 azionisti rappresentanti numero 47.809.836 azioni ordinarie pari al 76,775 % delle complessive n. 62.273.000 azioni ordinarie.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, mi designa quale notaio e segretario dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica, invitando l'assemblea a confermare tale designazione.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico e mi invita a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- ❑ che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 25 luglio 2017 alle ore 9,30 in questo luogo, in prima convocazione, e per il giorno 1 agosto 2017 alle ore 11,30, in seconda convocazione è stato pubblicato sul sito internet della società in data 22 giugno 2017 e sul quotidiano "La Repubblica" in data 24 giugno 2017;
- ❑ che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");
- ❑ che, per il Consiglio di Amministrazione, è al momento presente, oltre al presidente Giovanni Lettieri, il consigliere Annalaura Lettieri;
- ❑ che sono assenti giustificati tutti i membri del Collegio Sindacale;
- ❑ che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società;
- ❑ che il capitale sociale di euro 54.281.000,00 è diviso in n. 62.273.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- ❑ che mi riservo di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- ❑ che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare;
- ❑ che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionista Indiretto	Azionista diretto	Quota % su capitale votante
<i>Servizi Societari Srl</i>	<i>Servizi Societari Srl</i>	59,112
<i>Lettieri Annalaura</i>	<i>Lt Investment Company Srl</i>	7,494
	<i>Mcm Holding spa</i>	3,211
	<i>Lettieri Annalaura</i>	5,923
		16,628
<i>Intermedia Holding Spa</i>	<i>Intermedia Holding Spa</i>	8,559

- ❑ che la società non detiene azioni proprie;
- ❑ che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

Invito i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122

TUF.

Nessuna dichiarazione viene resa.

A questo punto:

- ❑ informo che la società non ha designato un rappresentante per l'invio di deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies TUF;
- ❑ chiedo ai partecipanti dell'assemblea che dovessero uscire dalla sala di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- ❑ faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- ❑ comunico che non sono pervenute domande sulla materia all'ordine del giorno;
- ❑ comunico ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- ❑ comunico che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO,

"1. Decisione di fusione per incorporazione di Meridie S.p.A. nella società controllata Meridie Advisory S.r.l., ai sensi dell'articolo 2502 del Codice Civile".

Con riferimento all'ordine del giorno informo che sono stati pubblicati sul sito internet della società, nonché depositati presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, la relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c., anche ai fini dell'art. 125-ter TUF e dell'art. 70, comma 2, Regolamento Emittenti e il Documento Informativo ex art. 70, comma 6, Regolamento Emittenti.

* * * * *

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me effettuate e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

In relazione all'unico argomento all'ordine del giorno passa quindi a descrivere l'operazione di fusione, la quale è dettagliatamente illustrata e motivata nella relazione redatta dal consiglio di amministrazione, della quale omette la lettura, come di prassi.

L'operazione di fusione viene proposta dal consiglio di amministrazione sulla base dei seguenti avvenimenti:

- in conseguenza delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea degli azionisti di Meridie del 7 maggio 2015, Borsa Italiana ha disposto il trasferimento delle azioni Meridie sul Segmento Professionale del MIV; segmento, caratterizzato da estrema illiquidità, sul quale possono operare esclusivamente gli investitori "professionali";
- in data 10 gennaio 2017, il socio di maggioranza Servizi Societari S.r.l., al fine di conseguire la revoca della quotazione delle azioni Meridie ha quindi comunicato la propria decisione di promuovere un'offerta volontaria totalitaria, ai sensi degli artt. 102 e ss. TUF, sulla totalità delle azioni ordinarie di Meridie dedotte: (i) le n. 12.009.186 azioni da esso detenute; (ii) le n. 2.500.000 azioni de-

- tenute da Giovanni Lettieri; (iii) le n. 3.688.194 azioni detenute da Annalaura Lettieri (iv) le n. 4.666.600 azioni detenute da LT Investments Company S.r.l. e (v) le n. 2.000.000 azioni detenute da MCM Holding S.r.l.;
- alla conclusione dell’offerta, Servizi Societari S.r.l. detiene, unitamente alle persone che hanno agito di concerto ai sensi dell’art. 101-bis, comma 4-bis lettera d), TUF, circa il 79,754% del capitale sociale di Meridie;
 - come peraltro dichiarato nel documento di offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, nel caso in cui, a seguito dell’offerta, Servizi Societari S.r.l. avesse disposto – anche congiuntamente con i soggetti che hanno agito in concerto - di una partecipazione tale da controllare l’assemblea straordinaria di Meridie, il delisting avrebbe potuto essere perseguito anche a mezzo di una fusione mediante incorporazione di Meridie in una società non quotata controllata dalla stessa Meridie.

In tale contesto, il consiglio di amministrazione di Meridie ha ritenuto opportuna l’operazione di fusione, alla luce dell’attuale struttura societaria del gruppo e della partecipazione totalitaria dell’Emittente nell’Incorporante, in quanto una integrazione delle due società favorirebbe una razionalizzazione della struttura societaria ed amministrativa del gruppo con un risparmio di costi conseguenti all’esclusione dalla quotazione delle azioni Meridie.

Meridie potrebbe così esprimere appieno il proprio valore intrinseco non espresso sul mercato di quotazione, nonché potrebbe perseguire più efficacemente gli obiettivi di piano attraverso una gestione operativa più flessibile, una maggiore rapidità e incisività nell’attuazione di eventuali decisioni gestionali, nonché di procedere più efficacemente, anche per il tramite di operazioni straordinarie, alla razionalizzazione e alla valorizzazione degli assets detenuti in portafoglio.

Con riferimento al procedimento di fusione, il Presidente dichiara:

- che il progetto di fusione è stato approvato dal consiglio di amministrazione in data 22 giugno 2017, depositato presso la sede sociale nella stessa data, nonché pubblicato sul sito internet della società ai sensi dell’art. 2501, comma 3, c.c.;
- che il progetto di fusione è stato altresì iscritto prima d’ora nel competente registro delle imprese della società incorporante, la quale ha approvato il progetto medesimo con assemblea in data odierna;
- che non ricorre alcuna delle condizioni per l’applicazione alla fusione dell’articolo 2501-bis c.c.;
- che ai fini della fusione le società si avvalgono del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501-quater c.c.;
- che dalla data di deposito del progetto di fusione presso la sede della società non si sono verificate variazioni salienti e rilevanti ai fini della fusione in oggetto, né modifiche rilevanti ai cespiti attivi e passivi;
- che non si è fatto luogo alla relazione degli esperti ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c. sulla congruità del rapporto di cambio, come previsto dall’art. 2505-bis, c.c., in quanto la società incorporanda possiede al cento per cento il capitale sociale della società incorporan-

te;

- che dal deposito del progetto presso la sede sociale, sino alla data odierna, sono stati depositati in copia nella sede della società nonché pubblicati sul sito internet, a disposizione dei soci, i documenti indicati nell'articolo 2501-septies c.c., fatta eccezione per quelli cui non si è fatto luogo.

Segnala infine che la fusione, determinando l'esclusione dalla quotazione delle azioni Meridie, attribuisce, ai sensi dell'articolo 2437-quinquies c.c., il diritto di recesso agli azionisti assenti, dissenzienti o astenuti.

Il valore di liquidazione delle azioni quotate per le quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso è stato determinato dal consiglio di amministrazione in euro 0,0967, ossia pari alla media aritmetica del prezzo di chiusura delle azioni quotate di Meridie nei 6 mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione della presente assemblea.

Il recesso, ove esercitato, sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della fusione, fatta precisazione che:

- (i) le azioni dei soci recedenti che saranno acquistate in sede di offerta ex art. 2437-quater c.c., saranno contestualmente trasferite ai soggetti acquirenti e sarà messo a disposizione degli azionisti il prezzo da essi pagato;
- (ii) le azioni oggetto di recesso che non saranno acquistate in sede di offerta ex 2437-quater Cod. Civ., saranno automaticamente annullate e liquidate dalla società, con conseguente riduzione del capitale sociale post fusione della società incorporante, in misura corrispondente alla parità contabile delle azioni recedute.

Il perfezionamento della fusione è in ogni caso subordinato alla condizione che il numero delle azioni oggetto di recesso non ecceda il 20% del totale delle azioni emesse da Meridie, pari a n. 62.273.000.

Al termine di questa esposizione, mi chiede di dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, dopo di che aprirà la discussione.

Aderendo alla richiesta di lettura della seguente proposta di deliberazione

“L'Assemblea Straordinaria di Meridie S.p.A.,

- *visto il progetto di fusione, redatto ai sensi degli artt. 2501-ter cod. civ. (“Progetto di Fusione”), pubblicato ai sensi di legge;*
- *richiamata la situazione patrimoniale di riferimento della Società al 31 dicembre 2016 e preso atto della situazione patrimoniale di riferimento di Meridie Advisory S.r.l. al 31 dicembre 2016;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi degli artt 125-ter TUF e 70, comma 2, Regolamento Emittenti,*
- *preso atto dell'ulteriore documentazione pubblicata e depositata in copia nella sede della Società,*

DELIBERA

- 1) *di addivenire alla fusione per incorporazione di Meridie S.p.A. nella società “Meridie Advisory S.r.l.” con sede legale in Milano (MI), via Medici n. 2, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale n. 05688261212, Repertorio Economico Amministrativo n. 1928812, il tutto nei modi, termini e condizioni previsti nel Progetto di Fusione, che viene approvato dall'assem-*

blea in ogni sua parte, e di prendere atto che in esito alla Fusione:

- *la Società Incorporante adotterà il nuovo testo di statuto sociale allegato al Progetto di Fusione, portante in particolare la modifica della denominazione in "MERIDIE S.p.A."; l'adozione, quale oggetto sociale, dello stesso oggetto della Società Incorporanda; l'aumento del capitale sociale a euro 31.136.500,00 (ovvero al minor importo conseguente all'eventuale annullamento delle azioni di Meridie S.p.A. che non saranno acquistate in sede di offerta ex 2437-quater Cod. Civ., come precisato nel progetto di Fusione) e la sua suddivisione in un numero di azioni senza indicazione del valore nominale, pari alle azioni della Incorporanda, ossia pari a n. 62.273.000 azioni, e l'adozione del regime di dematerializzazione delle azioni, ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti TUF;*
 - *la Fusione sarà perfezionata a condizione che il numero delle azioni recedute non ecceda il 20 per cento del totale delle azioni oggi emesse, pari a n. 62.273.000 (la "Condizione di Efficacia");*
 - *la Fusione sarà efficace a decorrere dall'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-bis c.c. o dalla successiva data che sarà indicata nell'atto di Fusione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-bis, commi 2 e 3, c.c. ("Data di Efficacia della Fusione"), mentre le operazioni della società Incorporanda saranno imputate al bilancio della società Incorporante, anche ai fini fiscali di cui all'art. 172 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, a partire dal primo giorno dell'esercizio in corso alla Data di Efficacia della Fusione;*
- 2) *di conferire all'organo amministrativo, e per esso disgiuntamente a ciascun suo componente, i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberata Fusione, e quindi stipulare, eventualmente anche in via anticipata, osservate le norme di legge, anche a mezzo di speciali procuratori, e con facoltà di contrarre con se stesso quale eventuale rappresentante della società incorporante, il relativo atto di fusione, stabilendone condizioni, modalità e clausole, determinando in esso la decorrenza degli effetti della Fusione stessa nei limiti consentiti dalla legge ed in conformità all'approvato Progetto di Fusione, consentendo vulture e trascrizioni eventualmente necessarie in relazione ai cespiti e comunque alle voci patrimoniali attive e passive comprese nel patrimonio della Incorporanda, nonché ad apportare al presente verbale ed allo statuto allegato al Progetto di Fusione tutte le modifiche od integrazioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e a provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario ed utile per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, anche a mezzo dei procuratori dal medesimo designati."*

Il presidente apre quindi la discussione ed invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, mi chiede di procedere con la votazione della proposta di deliberazione di cui sopra.

Comunico che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 47.809.836 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

Esaurita la trattazione dell'unico argomento all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 10,00 e ringrazia gli intervenuti.

* * *

Ai fini dell'iscrizione a repertorio, il comparente dà atto che il patrimonio netto contabile della società ammonta ad euro 34.014.143,00 (trentaquattromilioniquattordicimilacentoquarantatré virgola zero zero).

* * * * *

Al presente atto si allegano i seguenti documenti:

- A.** Elenco dei partecipanti in proprio o per delega, con annesso elenco nominativo degli azionisti;
- B.** Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione redatta ai sensi degli artt. 125-ter TUF e 2501-quinquies c.c.;
- C.** Progetto di fusione.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 19,00 di questo giorno ventotto luglio duemiladiciassette.


Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di quattro fogli ed occupa sette pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA MERIDIE SPA 25/07/2017

Azionisti	Eventuale rappresentante/delegato	N. Azioni presenti	% Voti
ANNALUAURA LETTIERI		3.688.194,00	5,9233%
GIOVANNI LETTIERI		2.500.000,00	4,015%
MINT STREET HOLDING		4.811.000,00	7,726%
SERVIZI SOCIETARI SRL	Giovanni Lettieri (legale rappresentante)	26.250.642,00	42,154%
SERVIZI SOCIETARI SRL	Giovanni Lettieri (legale rappresentante)	10.560.000,00	16,958%
	Totale azioni presenti	47.809.836	76,775%
	Nr azioni totali	62.273.000	
	% azioni presenti	76,775%	



Mario E. Gioianni

Allegato "A" all'atto
in data 28-7-2017
n. 23698/14013 rep.

SPAZIO ANNULLATO



MERIDIE
Investimenti

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO**

25 Luglio 2017 – prima convocazione

1 Agosto 2017 – seconda convocazione

Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Meridie S.p.A. in Meridie Advisory S.r.l. e della conseguente adozione di un nuovo statuto sociale della società incorporante con contestuale trasformazione di quest'ultima in società per azioni.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.





RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MERIDIE S.P.A. DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MERIDIE S.P.A. IN MERIDIE ADVISORY S.R.L., REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E DELL'ART. 70, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO

Signori Soci,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal consiglio di amministrazione della Società per illustrare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto (il "**Progetto di Fusione**") avente ad oggetto l'operazione di fusione (la "**Fusione**") per incorporazione della controllante Meridie S.p.A. (di seguito "**Meridie**", l'"**Incorporanda**" o l'"**Emittente**") nella controllata Meridie Advisory S.r.l. (di seguito, "**Meridie Advisory**" o l'"**Incorporante**" e, insieme a Meridie, le "**Società Partecipanti alla Fusione**") con contestuale trasformazione dell'Incorporante in società per azioni.

La presente Relazione è stata predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e dell'art. 70, comma 2, del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato ("**Regolamento Emittenti**").


La presente Relazione viene tempestivamente trasmessa alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**") ed è messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione dell'assemblea della Società convocata per deliberare sul Progetto di Fusione.



SOMMARIO

1.	DESCRIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE	5
1.1.	Società Incorporante.....	5
	<i>Denominazione</i>	5
	<i>Sede legale</i>	5
	<i>Elementi identificativi</i>	5
	<i>Capitale Sociale</i>	5
	<i>Oggetto sociale</i>	5
	<i>Breve storia e attività di Meridie Advisory</i>	5
	<i>Organi sociali</i>	6
1.2.	Società Incorporanda.....	6
	<i>Denominazione</i>	6
	<i>Sede legale</i>	6
	<i>Elementi identificativi</i>	6
	<i>Capitale Sociale</i>	6
	<i>Oggetto sociale</i>	7
	<i>Breve storia e attività di Meridie</i>	7
	<i>Organi sociali</i>	8
	<i>Società partecipate da Meridie</i>	9
2.	ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E DELLE SUE MOTIVAZIONI.....	9
	<i>Caratteristiche giuridiche dell'operazione</i>	9
	<i>Condizioni di efficacia dell'operazione</i>	10
	<i>Modifiche statutarie</i>	10
	<i>Motivazioni dell'operazione</i>	10
3.	RAPPORTO DI CAMBIO E CRITERI SEGUITI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO.....	12
4.	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE	12
5.	MODALITÀ CONTABILI DI ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE ED EFFETTI SUL BILANCIO DI MERIDIE	13
6.	DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE ANCHE AI FINI FISCALI AL BILANCIO DELL'INCORPORANTE	13
7.	RIFLESSI TRIBUTARI DELLA FUSIONE	14
	<i>Le differenze di Fusione</i>	14
	<i>Trattamento delle perdite fiscali e delle eccedenze di interessi passivi indeducibili</i>	14
	<i>Imposte indirette</i>	15

3



MERIDIE
Investimenti

<i>Consolidato fiscale</i>	15
<i>Effetti sugli azionisti della Incorporanda</i>	15
8. PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE E SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DI MERIDIE ADVISORY A SEGUITO DELLA FUSIONE...	15
9. PATTI PARASOCIALI	16
10. RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DELL'ART. 2437- <i>QUINQUIES</i> COD. CIV. E INDICAZIONE DEI SOGGETTI LEGITTIMATI AL SUO ESERCIZIO, DELLE MODALITÀ E DEI TERMINI PREVISTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO E PER IL PAGAMENTO DEL RELATIVO RIMBORSO, CON SPECIFICA INDICAZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI QUEST'ULTIMO	16
<i>Determinazione del valore delle Azioni Quotate dei soci recedenti</i>	17
<i>Modalità, termini e condizioni dell'esercizio del diritto di recesso</i>	17
<i>Termini e modalità del rimborso delle azioni dei soci recedenti</i>	17



1. DESCRIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1. Società Incorporante

Denominazione

Meridie Advisory S.r.l.

Sede legale

Via Medici 2, 20123, Milano.

Elementi identificativi

Meridie Advisory è una società a responsabilità limitata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05688261212, Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A) MI-1928812.

Capitale Sociale

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Meridie Advisory è pari ad Euro 23.441,00 (ventitreminlaquattrocentoquarantuno/00) interamente sottoscritto e versato.

La società Incorporante è soggetta ad attività di direzione e coordinamento dell'Incorporanda.

Oggetto sociale

Secondo quanto stabilito nello statuto di Meridie Advisory vigente alla data della presente Relazione, Meridie Advisory ha per oggetto: *“l'attività di consulenza alle imprese ed enti in genere in materia societaria per operazioni di fusione e acquisizione, di ristrutturazioni, ricerca e valutazione di finanziamenti e altre operazioni su azioni, obbligazioni e altri strumenti partecipativi, la consulenza per l'accesso ai mercati di borsa e ad altri mercati regolamentati, con esclusione di ogni attività di consulenza c.d. “riservata” ; l'attività di consulenza direzionale a favore di imprese sia italiane che estere intesa quale pianificazione strategica, assistenza all'alta direzione anche nella forma di temporary management, valutazione per l'acquisizione e le fusioni aziendali, studi di diversificazione “management audit” (analisi dell'efficienza direzionale), marketing strategico ed operativo, analisi dei costi generali indiretti, “industrial engineering” (razionalizzazione dei processi industriali), organizzazione della produzione e delle vendite, distribuzione fisico-logistica; l'attività di valutazione di aziende, rami d'azienda e progetti industriali, economici e finanziari e di investimenti anche finanziari, lo studio e la predisposizione di programmi di investimento alternativi; l'attività di studio e ricerca nel settore economico, finanziario e di impresa in generale, sempre con l'espressa esclusione di ogni attività di consulenza c.d. riservata. La società può compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresi il rilascio di avalli, fidejussioni e ogni altra garanzia, anche reale, anche per debiti di terzi, nonché l'assunzione, sia direttamente che indirettamente, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico di partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.”*

Breve storia e attività di Meridie Advisory

La società Incorporante è Meridie Advisory S.r.l., una società di consulenza costituita nel 2007 con la denominazione sociale di “Equity Sud Advisory S.r.l.”. Nel 2014 la società ha trasferito la propria sede sociale a Milano e modificato la propria denominazione in “Meridie Advisory S.r.l.”. Nel 2009 Meridie ha acquisito una partecipazione di controllo in Meridie Advisory, successivamente, in data 11 febbraio 2016, incrementata mediante acquisizione della residua partecipazione sociale detenuta da un terzo divenendone pertanto unico azionista.

5



Meridie Advisory ha operato per diversi anni quale *advisor* di società di gestione del risparmio, per lo *scouting* e la selezione di opportunità di investimento, e si è poi specializzata ed esercita attualmente attività di *corporate finance*, operazioni di finanza straordinaria (M&A), ristrutturazioni societarie (*debt restructuring* e *turnaround* operativo) e consulenza avente ad oggetto la finanza d'azienda, l'analisi e la valutazione e piani industriali.

Organi sociali

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione di Meridie Advisory in carica alla data della presente Relazione scadrà all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 ed è così composto

Nominativo	Carica	Data incarico
Giuseppe Lettieri	Presidente	19 giugno 2017
Renato Esposito	Consigliere	19 giugno 2017
Maddalena De Liso	Consigliere	19 giugno 2017

Meridie Advisory, allo stato, non ha proceduto alla nomina del Collegio Sindacale e del revisore non sussistendo i relativi presupposti di legge.

1.2. Società Incorporanda

Denominazione

Meridie S.p.A..

Sede legale

Via Crispi 31, 80121, Napoli.

Elementi identificativi

Meridie è una società per azioni iscritta presso il registro delle imprese di Napoli, numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05750851213, Repertorio Economico Amministrativo (REA) NA-773483.

Capitale Sociale

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Meridie è pari ad Euro 54.281.000,00 (cinquantaquattromilioniduecentottantunomila/00), interamente sottoscritto e versato, diviso in numero 62.273.000 azioni ordinarie senza valore nominale delle quali n. 51.713.000 azioni (codice ISIN IT0004283807) pari all'83,042% del capitale sociale quotate su MIV-Segmento Professionale – come *infra* definito – (le “**Azioni Quotate**”) e n. 10.560.000 azioni (codice ISIN IT0005037285) pari al 16,958% del capitale sociale non quotate (le “**Azioni Non Quotate**”).

Meridie non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 e seguenti del Cod. Civ..



Oggetto sociale

Secondo quanto stabilito nello statuto di Meridie vigente alla data della presente Relazione, Meridie: *“ha per oggetto l'esercizio, anche nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in imprese e società, quale attività di acquisizione, detenzione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese, nonché l'esercizio non nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari definiti nell'art. 1, secondo comma, D.lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998, nei confronti di imprese e società da essa controllate direttamente e/o indirettamente.*

La società potrà svolgere le suddette attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

La società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività sopra descritte quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca, e l'analisi in materia economica e finanziaria, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.

La società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti pro-tempore. È altresì escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale ed in via occasionale.

La società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso. Con riferimento al predetto oggetto sociale, qualora le azioni ordinarie della società siano quotate sul Mercato Telematico Azionario degli Investment Vehicles (MIV), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la società svolge la propria attività in conformità ai criteri e alle caratteristiche del Comparto del MIV ove sono tempo per tempo negoziate le proprie azioni, e in particolare rivolge la propria attività prevalentemente verso aziende: (a) localizzate in Italia, con una particolare attenzione al centro-sud, (b) industriali, ivi incluse le aziende che operino nel settore dei trasporti, delle fonti rinnovabili e dello sviluppo immobiliare, (c) di servizi ivi incluse le aziende che operino nel settore delle attività finanziarie e di consulenza strategica, (d) interessate da procedure concorsuali quali concordato preventivo o amministrazioni straordinarie o da operazioni di spin-off e cessione di rami d'azienda, fermo restando che l'attività di assunzione e gestione delle partecipazioni è esercitata per proprio conto, è volta allo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l'esercizio del controllo, dell'influenza notevole o dei diritti derivanti da partecipazioni e non ha come scopo principale la generazione di utili mediante una politica di disinvestimento delle partecipazioni nelle società controllate, collegate o partecipate.

La società, inoltre, non investe un ammontare superiore al 20% (venti per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazioni trimestrali approvati, in quote di fondi speculativi, italiani od esteri. È comunque esclusa ogni attività riservata a particolari categorie di soggetti o qualificata dalla legge come avente natura finanziaria. È fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione”.

Breve storia e attività di Meridie

L'Incorporanda è una società quotata dal 30 gennaio 2008 sul Mercato degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MIV”), che ha come *business strategy* l'investimento e la gestione di strumenti finanziari di società (quotate e non quotate), prevalentemente di maggioranza, con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo di lungo periodo. A seguito delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea degli azionisti di Meridie del 7 maggio 2015, in data 29 giugno 2015 (una volta intervenuta l'iscrizione della delibera di cui sopra presso il Registro delle Imprese di Napoli occorsa in pari data) Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) ha disposto pertanto, a far data dal 30 giugno 2015, il trasferimento delle azioni

7



ammesse alle negoziazioni di Meridie dal segmento *Investment Companies* del MIV al segmento professionale del medesimo mercato (“**MIV-Segmento Professionale**”).

Meridie ha investito interamente le risorse finanziarie derivanti dall’offerta effettuata in sede di quotazione ed attualmente esercita la propria attività prevalentemente attraverso la gestione di tre partecipate ossia:

- Manutenzioni Aeronautiche S.r.l, attraverso la quale persegue una strategia imprenditoriale con finalità industriale nel settore della manutenzione aeronautica soprattutto civile, mirata alla crescita dimensionale di lungo periodo delle società controllate, sia attraverso *joint venture* e *partnership* con *players* del settore, sia attraverso acquisti di aziende o rami di azienda complementari.
- La Fabbrica S.r.l, attraverso la quale persegue una strategia di riconversione mirata alla realizzazione di un progetto immobiliare per la costruzione di un centro commerciale polifunzionale per il *fitness* ed il tempo libero sul sito in Salerno nel quale la società ha la propria sede. La strategia imprenditoriale per tale partecipata è quella di completare il progetto, consolidarne il valore a regime e cederlo ad operatori del settore o a fondi immobiliari con un rendimento adeguato a remunerare il capitale investito.
- Meridie Advisory (ossia l’Incorporante), una società che opera nel settore della consulenza strategica alle imprese come sopra meglio indicato.

Organi sociali

(a) Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione di Meridie in carica alla data della presente Relazione è stato nominato in data 7 maggio 2015 (ad eccezione del consigliere Arturo Testa nominato in data 6 maggio 2016) e scadrà alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 ed è così composto:

Nominativo	Carica	Data incarico
Lettieri Giovanni	Presidente	7 maggio 2015
Lettieri Annalaura	Consigliere	7 maggio 2015
Artioli Ettore	Consigliere	7 maggio 2015
Esposito De Falco Salvatore	Consigliere	7 maggio 2015
Testa Arturo	Consigliere	6 maggio 2016

(b) Collegio sindacale

Il collegio sindacale di Meridie in carica alla data della presente Relazione è composto, come meglio di seguito indicato, da tre sindaci effettivi e due supplenti e scadrà alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.


Nominativo	Carica	Data incarico
Mola Angelica	Presidente del Collegio Sindacale	7 maggio 2015
Liguoro Paolo	Sindaco Effettivo	7 maggio 2015



Amato Myriam	Sindaco Effettivo	7 maggio 2015
Parenti Carlo	Sindaco Supplente	7 maggio 2015
Fiordiliso Marcello	Sindaco Supplente	7 maggio 2015

Società partecipate da Meridie

La seguente illustrazione grafica illustra la struttura del gruppo Meridie alla data della presente Relazione (i.e. pre-Fusione).



*Partecipazioni di minoranza fuori dal perimetro di consolidamento del Gruppo Meridie

2. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E DELLE SUE MOTIVAZIONI

Caratteristiche giuridiche dell'operazione

L'operazione proposta prevede la fusione per incorporazione (c.d. fusione inversa) di Meridie in Meridie Advisory.

La Fusione comporta l'applicazione dell'art. 70, comma 6, Regolamento Emittenti come indicato nell'Allegato 3B al Regolamento Emittenti ove si riafferma, in ogni caso, la necessità della redazione del documento informativo previsto dal sopracitato articolo in caso di fusione di un emittente azioni in una società non avente azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato. Quanto sopra comporta pertanto la predisposizione del documento informativo previsto dal medesimo articolo che sarà redatto da Meridie e quindi messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli artt. 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies* Regolamento Emittenti.

In osservanza della normativa applicabile il consiglio di amministrazione dell'Incorporanda ha quindi provveduto altresì a redigere la presente Relazione che, tra l'altro, illustra e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico il Progetto di Fusione.

La Fusione darà diritto agli azionisti dell'Incorporanda che non abbiano concorso all'approvazione della Fusione di recedere per tutte o parte delle loro azioni ai sensi dell'art. 2437-*quinquies* Cod. Civ. (si veda *infra sub* paragrafo 10 della presente Relazione).

9
Meridie



Il Progetto di Fusione è stato predisposto utilizzando, quali situazioni patrimoniali di Fusione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*quater* Cod. Civ., i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2016, rispettivamente, di Meridie Advisory e Meridie, approvati dalle competenti assemblee dei soci, rispettivamente in data 19 giugno 2017 e in data 21 giugno 2017.

Dette situazioni patrimoniali sono state messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste ai sensi di legge e di regolamento e sono altresì pubblicate sul sito internet dell'Emittente (www.meridieinvestimenti.com) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it).

Gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-*bis* c.c. o dalla successiva data che sarà determinata nell'atto di fusione ("**Data di Efficacia**").

Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dall'inizio dell'esercizio in corso nel momento della Data di Efficacia, dandosi atto che entrambe le Società Partecipanti alla Fusione chiudono i propri esercizi al 31 dicembre. La stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti di cui all'articolo 172, comma 9, D.P.R. 917/1986.

A decorrere dalla Data di Efficacia, Meridie Advisory subentrerà a Meridie in tutti i rapporti nei quali Meridie era precedentemente parte, assumendone i diritti e gli obblighi. La Fusione determinerà, alla Data di Efficacia, l'estinzione dell'Incorporanda.

Condizioni di efficacia dell'operazione

Il perfezionamento della Fusione è in ogni caso subordinato alla condizione che il numero delle Azioni Reccedute (come *infra* definite) non ecceda il 20% (venti per cento) del totale delle azioni oggi emesse, pari a n. 62.273.000 (la "**Condizione di Efficacia**") Di conseguenza l'importo massimo teorico della riduzione del capitale sociale eventualmente dipendente dall'esercizio del diritto di recesso è pari a nominali Euro 6.227.300,00 (si veda anche paragrafo successivo e paragrafo 10 della presente Relazione).

Modifiche statutarie

L'Incorporante, per effetto della Fusione, si trasformerà in società per azioni e adotterà un nuovo statuto sociale (il cui testo è allegato al Progetto di Fusione) con effetto a partire dalla Data di Efficacia.

Si dà atto in particolare che l'adozione dello statuto allegato al Progetto di Fusione comporterà, oltre al cambiamento del tipo sociale, quanto segue:

- la modifica della denominazione in "MERIDIE S.p.A.";
- l'adozione, quale oggetto sociale, dello stesso oggetto della Incorporanda;
- l'aumento del capitale sociale a Euro 31.136.500,00 e la sua suddivisione in un numero di azioni senza indicazione del valore nominale, pari alle azioni dell'Incorporanda, ossia pari a n. 62.273.000 azioni;
- l'adozione del regime di dematerializzazione delle azioni, ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti TUF.

Si precisa che l'importo del capitale sociale *post* Fusione e il numero delle azioni *post* Fusione sono suscettibili di riduzione, con efficacia contestuale alla Fusione stessa, in dipendenza dell'eventuale sussistenza di Azioni Reccedute (come *infra* definite) non acquistate da soci e/o da terzi prima dell'atto di fusione, ai sensi dell'art. 2437-*quater* Cod. Civ., come meglio precisato nel successivo paragrafo 10 della presente Relazione.

Motivazioni dell'operazione

La Fusione prevede l'incorporazione della controllante Meridie nella controllata Meridie Advisory, secondo il modello della fusione c.d. inversa.

La Fusione determinerà, dunque, l'estinzione dell'Incorporanda e la prosecuzione dell'Incorporante quale società risultante dalla Fusione.



Di seguito è brevemente richiamato il contesto di riferimento e le premesse alla base dell'operazione di Fusione di cui al presente Progetto di Fusione.

In conseguenza delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea degli azionisti di Meridie del 7 maggio 2015, in data 29 giugno 2015 (una volta intervenuta l'iscrizione della delibera di cui sopra presso il Registro delle Imprese di Napoli occorsa in pari data) Borsa Italiana ha disposto pertanto, a far data dal 30 giugno 2015, il trasferimento delle azioni emesse da Meridie dal segmento *Investment Companies* del MIV al Segmento Professionale del medesimo mercato; su tale segmento, caratterizzato ancora oggi da estrema illiquidità, possono operare, e quindi inserire ordini di acquisto, esclusivamente gli investitori qualificati come "professionali". A partire da quella data, infatti, il titolo ha registrato una rarefazione dei volumi di scambio ed un calo delle quotazioni.

In data 10 gennaio 2017, la società Servizi Societari S.r.l. (l'"**Offerente**"), già socio dell'Emittente, ha comunicato la propria decisione di promuovere un'offerta volontaria totalitaria, ai sensi degli artt. 102 e ss. TUF (l'"**Offerta**"), sulla totalità delle azioni ordinarie di Meridie dedotte: (i) le n. 12.009.186 azioni detenute dall'Offerente (pari al 19,285% del capitale di Meridie); (ii) le n. 2.500.000 azioni detenute da Giovanni Lettieri (pari al 4,015% del capitale di Meridie); (iii) le n. 3.688.194 azioni detenute da Annalaura Lettieri (pari al 5,923% del capitale di Meridie) nonché (iv) le n. 4.666.600 azioni detenute da LT Investments Company S.r.l. (pari al 7,494% del capitale di Meridie) e (v) le n. 2.000.000 azioni detenute da MCM Holding S.r.l. (pari al 3,212% del capitale di Meridie).

L'Offerta era volta a conseguire la revoca della quotazione dal MIV-Segmento Professionale delle Azioni Quotate dell'Emittente (c.d. "delisting").

L'Offerta si è conclusa, a seguito di riapertura dei termini, in data 17 marzo 2017.

Sono state portate in adesione all'Offerta complessive n. 24.801.456 azioni pari al 39,827% del capitale sociale (per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione pubblicata e disponibile sul sito www.meridieinvestimenti.it, sezione Investor Relator, Offerta Pubblica d'Acquisto), pertanto alla data della presente Relazione l'Offerente detiene, unitamente alle persone che hanno agito di concerto ai sensi dell'art. 101-bis, comma 4-bis lettera d), TUF (i "**Soggetti in Concerto**"), circa il 79,754% del capitale sociale dell'Emittente.

Come peraltro dichiarato dall'Offerente nel documento di offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria redatto ai sensi degli artt. 102 e ss. TUF, nel caso in cui a seguito dell'Offerta lo stesso avesse disposto – anche congiuntamente con i Soggetti in Concerto – di una partecipazione tale da controllare l'assemblea straordinaria di Meridie, il *delisting* avrebbe potuto essere perseguito anche a mezzo di una fusione mediante incorporazione dell'Emittente in una società non quotata controllata dall'Emittente stesso.

Nel suddetto contesto di riferimento e in ragione delle motivazioni di seguito esposte, si propone dunque di procedere alla Fusione.

Il titolo Meridie, infatti, presenta in Borsa una strutturale illiquidità, con un flottante pari a circa il 13%; dal 22 Aprile 2017 ad oggi non si è registrato alcun volume di scambio delle azioni quotate e il valore del titolo, alla data della presente Relazione, è pari a Euro 0,0923.

Il consiglio di amministrazione di Meridie ritiene che, anche alla luce dell'attuale struttura societaria del gruppo e della partecipazione totalitaria dell'Emittente nell'Incorporante, Meridie Advisory non ha più ragione di esistere *stand alone* potendo esercitare anche Meridie, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le medesime attività; le due società sono quindi in qualche modo sovrapponibili. Ne consegue che una integrazione delle due realtà favorirebbe una razionalizzazione della struttura societaria ed amministrativa del gruppo con un risparmio di costi.

Inoltre, l'integrazione delle due realtà attraverso una fusione inversa, porterebbe all'esclusione dalla quotazione delle azioni quotate dell'Emittente, fattispecie che, anche in ragione della scarsa liquidità del titolo Meridie, comporterebbe vantaggi derivanti in termini di semplificazione degli assetti proprietari, minori oneri e maggior flessibilità gestionale e organizzativa che consentirebbero all'Emittente di esprimere appieno il proprio valore intrinseco non espresso sul mercato di quotazione.

La Fusione (ed il *delisting* che ne conseguirebbe), infatti, consentirebbe di ridurre gli oneri connessi alla quotazione di Meridie e di perseguire più efficacemente gli obiettivi di piano individuati dall'Emittente, anche attraverso una gestione operativa più flessibile conseguente alla nuova situazione di "azienda non



quotata”, una maggiore rapidità e incisività nell’attuazione di eventuali decisioni gestionali, nonché di procedere più efficacemente, anche per il tramite di operazioni straordinarie, alla razionalizzazione e alla valorizzazione degli *assets* detenuti in portafoglio.

Si segnala che, al di là di una naturale ed evidente semplificazione della struttura organizzativa, che comporterà significativi minori oneri anche sotto il profilo economico e finanziario, la Fusione non inficia e non determina mutamenti nei piani industriali di gruppo, come deliberati dai rispettivi organi amministrativi e illustrati nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

Va chiarito, infine che a seguito dell’Offerta la percentuale di flottante attualmente disponibile sul mercato non consente un eventuale passaggio dal MIV al Mercato Telematico Azionario (“MTA”) ai sensi delle modifiche introdotte a far data dal 26 settembre 2016 nel Regolamento di Borsa che hanno, tra l’altro, comportato per le *Investment Companies* negoziate sul MIV-Segmento Professionale e sottoposte ai precedenti regimi regolamentari (attualmente disciplinate dal Titolo 2.8 del Regolamento di Borsa), l’applicazione di una procedura dedicata e, per certi aspetti, parzialmente semplificata nel caso di richiesta di ammissione alle negoziazioni su MTA.

3. RAPPORTO DI CAMBIO E CRITERI SEGUITI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO

Sul presupposto che alla Data di Efficacia (come *infra* definita) l’intero capitale sociale dell’Incorporante continui a essere detenuto dall’Incorporanda, ogni azione dell’Incorporanda sussistente al momento della Data di Efficacia sarà concambiata con una azione di nuova emissione dell’Incorporante, senza indicazione del valore nominale, in base al rapporto di cambio 1:1 (il “**Rapporto di Cambio**”).

Di conseguenza, tutte le azioni rappresentanti l’intero capitale sociale dell’Incorporante *post* Fusione saranno assegnate a tutti i soci dell’Incorporanda, nel medesimo esatto numero delle azioni da essi possedute nell’Incorporanda medesima, al netto delle Azioni Recedute (come *infra* definite) non acquistate prima dell’atto di fusione, come meglio illustrato nel successivo paragrafo 10 della presente Relazione.

Non è, inoltre, previsto alcun conguaglio in denaro.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE

Le azioni dell’Incorporante che saranno assegnate agli azionisti dell’Incorporanda in base al Rapporto di Cambio saranno tutte azioni di nuova emissione, derivanti dalla trasformazione con contestuale aumento di capitale della Incorporante stessa.

Le azioni di nuova emissione dell’Incorporante saranno pertanto assegnate, quale effetto automatico della Fusione, mediante accredito sulle rispettive scritturazioni degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, per conto di ciascun azionista della Incorporanda a partire dal giorno lavorativo successivo alla Data di Efficacia. Tale data ed eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni dell’Incorporante, saranno comunicate con apposito comunicato stampa diffuso tramite il sistema SDIR-NIS, pubblicato sul sito internet di Meridie (www.meridieinvestimenti.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it).

Le azioni di nuova emissione della Società Incorporante avranno godimento regolare ed attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti.

La partecipazione attualmente detenuta dall’Incorporanda nell’Incorporante sarà annullata contestualmente all’efficacia della Fusione.



5. MODALITA' CONTABILI DI ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE ED EFFETTI SUL BILANCIO DI MERIDIE

Occorre preliminarmente evidenziare che la società risultante dalla Fusione continuerà a redigere il proprio bilancio di esercizio e consolidato in base ai principi IFRS, come consentito dal D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005.

L'operazione di Fusione sarà contabilizzata nel bilancio di esercizio dell'Incorporante in base al principio della continuità dei valori.

La Fusione, infatti, nel caso specifico non si configura come un'aggregazione aziendale, in quanto non comporta l'acquisizione di un business da terzi ma piuttosto come una riorganizzazione. Inoltre, nonostante Meridie Advisory sia stata identificata quale società che sopravvivrà alla Fusione, la contabilizzazione seguirà la sostanza economica della stessa; nello specifico, i valori contabili ai quali dovrà essere data continuità e rispetto ai quali dovrà essere rilevata l'operazione di Fusione, sono quelli risultanti dal bilancio d'esercizio di Meridie. Ne deriva che, per effetto della Fusione, la differenza di annullamento tra il costo della partecipazione in Meridie Advisory detenuta da Meridie e il patrimonio netto di Meridie Advisory, genererà un disavanzo che sarà allocato in linea di principio, per gli stessi valori a concorrenza dei beni dell'attivo e dell'avviamento risultanti dal bilancio consolidato. Nel caso specifico, nel bilancio d'esercizio dell'Incorporante saranno contabilizzate le attività e le passività di Meridie Advisory sulla base dei relativi valori, così come risultanti dalla procedura di *Purchase Price Allocation* prevista dagli IFRS per il bilancio consolidato.

Si segnala inoltre che il patrimonio netto dell'Incorporante per effetto della Fusione sarà così composto:

Capitale sociale	31.136.500
Altre riserve	2.877.643
Patrimonio Netto	34.014.143

Per quanto concerne la Data di Efficacia, si precisa che ai fini contabili poiché la Fusione ai fini IFRS ricade nell'ambito delle "*Business combination under common control*" e considerata la coincidenza degli esercizi sociali delle Società Partecipanti alla Fusione con l'anno solare, gli effetti della Fusione saranno fatti retroagire dall'inizio dell'esercizio in corso nel momento della Data di Efficacia.

6. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE ANCHE AI FINI FISCALI AL BILANCIO DELL'INCORPORANTE

Gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-*bis* Cod. Civ. o dalla successiva data che sarà determinata nell'atto di fusione.

A decorrere dalla Data di Efficacia, l'Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Incorporanda.

Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dall'inizio dell'esercizio in corso nel momento della Data di Efficacia, dandosi atto che entrambe le Società Partecipanti alla Fusione chiudono i propri esercizi al 31 dicembre. La stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti di cui all'articolo 172, comma 9, D.P.R. 917/1986.



7. RIFLESSI TRIBUTARI DELLA FUSIONE

La Fusione è fiscalmente “neutra” agli effetti dell'imposizione diretta. Ai sensi dell'art. 172 della l. 22 dicembre 1986, n. 917 (il “**Testo Unico delle Imposte sui Redditi**” o “**T.u.i.r.**”), infatti, la fusione non dà luogo all'emersione di componenti positive o negative di reddito in capo alle Società Partecipanti alla Fusione.

In particolare, in capo alla Incorporanda, il trasferimento del proprio patrimonio non dà luogo a realizzo delle plusvalenze o minusvalenze latenti nelle attività e passività trasferite, ivi incluso l'avviamento.

Simmetricamente, i beni ricevuti dalla Incorporante sono da questa assunti al medesimo valore fiscale che avevano in capo alla Incorporanda (principio di continuità nei valori fiscali riconosciuti).

Dalla Data di Efficacia, l'Incorporante subentrerà negli obblighi e nei diritti di natura fiscale delle Società Partecipanti alla Fusione, inclusi gli obblighi di versamento, anche relativi agli acconti di imposta.

Le differenze di Fusione

La Fusione, comportando l'unificazione dei patrimoni delle Società Partecipanti alla Fusione, può far sorgere la necessità di iscrivere specifiche poste volte a realizzare l'equilibrio contabile tra i valori dell'attivo e quelli del passivo: l'avanzo e il disavanzo di fusione.

Dal punto di vista fiscale, l'avanzo da Fusione (derivi esso dal concambio e/o dall'annullamento della partecipazione nell'Incorporanda) non assume rilevanza fiscale in capo all'Incorporante. Lo stesso entrerà a far parte del patrimonio netto dell'Incorporante, mantenendo pro-quota la stessa natura fiscale del patrimonio netto ante Fusione dell'Incorporanda.

Con riferimento ai disavanzi da Fusione, neanche in tal caso i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento della partecipazione o dal concambio, assumono rilevanza fiscale. I beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi in capo all'Incorporanda, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. Rimane salva la facoltà di optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori evidenziati in bilancio (art. 172, comma 10-bis del T.u.i.r.).

Trattamento delle perdite fiscali e delle eccedenze di interessi passivi indeducibili

In linea di principio, le perdite fiscali generate dalle Società Partecipanti alla Fusione, così come eventuali eccedenze di interessi passivi indeducibili oggetto di riporto ai sensi dell'art. 96, comma 4, T.u.i.r., possono essere portati in diminuzione del reddito della Incorporante solamente al ricorrere dei requisiti e nei limiti stabiliti dall'art. 172, comma 7, T.u.i.r..

Ciò posto, in merito alla riparabilità delle perdite pregresse, occorre distinguere tra: a) perdite maturate anteriormente all'ingresso nel regime di consolidato; b) perdite maturate in vigenza del regime di consolidato.

- a) Perdite maturate anteriormente all'ingresso nel regime di consolidato: il riporto delle perdite fiscali delle Società Partecipanti alla Fusione, compresa la Incorporante, possono essere riportate a nuovo in base ai limiti previsti dall'art. 172, comma 7 del T.u.i.r.. In particolare, tali perdite possono essere riportate a nuovo solo per quella parte che non eccede l'ammontare del patrimonio netto, quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater* Cod. Civ., della società che apporta la perdita. Nel fare tale raffronto non si deve tenere conto dei conferimenti e versamenti, eccetto i contributi erogati a norma di legge dallo Stato e da altri enti pubblici, effettuati negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce l'operazione stessa. La riparabilità delle perdite fiscali è sottoposta, comunque, ad una ulteriore condizione relativa alla sussistenza in capo alla società che apporta le perdite di determinati “indici di vitalità”, posti al fine di evitare che si utilizzi una fusione per usufruire di “bare fiscali”. In particolare, dal conto economico (relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata) della società a cui esse si riferiscono deve risultare un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, superiori al 40% di quello risultante dalla media



degli ultimi due esercizi anteriori. In caso di incorporazione di una società già (in tutto o in parte) posseduta, le perdite, infine, non sono in ogni caso riportabili fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle svalutazioni delle azioni della Incorporanda dedotte dalla Incorporante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.

- b) *Perdite maturate in vigore del regime di consolidato*: in tal caso la fusione non comporta limitazioni nel riporto delle perdite maturate da ciascuna società ed attribuite al consolidato, che saranno quindi riportabili all'interno del medesimo consolidato senza alcuna limitazione (cfr. Circolare Ministeriale n. 9 del 9 marzo 2010). A tale riguardo si evidenzia come la Incorporanda fa parte di un consolidato fiscale cui partecipano anche altre società del gruppo.

Il consiglio di amministrazione ha provveduto, limitatamente alle perdite fiscali non trasferite al consolidato e agli interessi e interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti, ad analizzare le condizioni richieste dal T.u.i.r. per consentire la riportabilità delle perdite pregresse delle Società Partecipanti alla Fusione verificandone la sussistenza. Si ritiene pertanto che le perdite fiscali non trasferite al consolidato e gli interessi indeducibili siano integralmente riportabili.

Imposte indirette

La Fusione costituisce un'operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera f) del D.P.R. 633/72. Secondo tale norma non sono considerate cessioni rilevanti ai fini IVA i passaggi di beni in dipendenza di fusioni di società. Ai fini dell'imposta di registro, l'atto di Fusione è soggetto a imposta fissa nella misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 4, lett. b, Tariffa parte I, D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

Consolidato fiscale

Dal punto di vista del consolidato fiscale, che vede la Incorporanda quale soggetto consolidante, si tratta di una fusione con la quale una società non inclusa nel consolidato fiscale incorpora la consolidante.

Ai sensi dell'art. 124 del T.u.i.r. il consolidato attualmente in vigore può continuare ove l'Incorporante sia in grado di dimostrare, anche dopo l'effettuazione dell'operazione, la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 117 e ss. del T.u.i.r. ai fini dell'accesso al regime. Ai fini della continuazione del consolidato, la società o ente controllante può presentare specifico interpello all'amministrazione finanziaria.

Effetti sugli azionisti della Incorporanda

Il concambio delle azioni detenute dagli azionisti dell'Incorporanda con azioni dell'Incorporante è fiscalmente irrilevante, non costituendo, per essi, realizzo né distribuzione di plusvalenze né conseguimento di ricavi. Di conseguenza sulle azioni dell'Incorporante si manterranno i valori fiscalmente riconosciuti delle azioni concambiate.

8. PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE E SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DI MERIDIE ADVISORY A SEGUITO DELLA FUSIONE

Tenuto conto del Rapporto di Cambio, ed assumendo che non si verifichino modifiche dell'attuale assetto azionario di Meridie (e perciò fatti salvi gli effetti derivanti dall'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione della Fusione), l'assetto azionario dell'Incorporante a seguito della Fusione non divergerà da quello attuale di Meridie riportato nella tabella di seguito riprodotta. La seguente tabella indica l'azionariato rilevante di Meridie alla data della presente Relazione. Tale tabella è stata redatta in base alle comunicazioni effettuate dagli azionisti integrate con le informazioni in possesso dell'Emittente stessa:



Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
SERVIZI SOCIETARI SRL	SERVIZI SOCIETARI SRL	59,112	59,112
LETTIERI ANNALaura	I.T INVESTMENT COMPANY SRL	7,494	7,494
	MCM HOLDING SPA	3,211	3,211
	LETTIERI ANNALaura	5,923	5,923
	Totale	16,628	16,628
INTERMEDIA HOLDING SPA	INTERMEDIA HOLDING SPA	8,559	8,559

9. PATTI PARASOCIALI

Alla data della presente Relazione, anche sulla base delle comunicazioni trasmesse a CONSOB ai sensi dell'art. 122 TUF e delle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti, non constano patti parasociali aventi ad oggetto le azioni di Meridie.

10. RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DELL'ART. 2437-QUINQUIES COD. CIV. E INDICAZIONE DEI SOGGETTI LEGITTIMATI AL SUO ESERCIZIO, DELLE MODALITÀ E DEI TERMINI PREVISTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO E PER IL PAGAMENTO DEL RELATIVO RIMBORSO, CON SPECIFICA INDICAZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI QUEST'ULTIMO

La Fusione, determinando l'esclusione dalla quotazione delle Azioni Quotate, attribuisce, ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* Cod. Civ., il diritto di recesso agli azionisti di Meridie che non concorrano alla delibera di approvazione della Fusione stessa.

Pertanto, il diritto di recesso spetterà ai soci di Meridie assenti, dissenzienti o astenutisi nella deliberazione assembleare di approvazione della Fusione, i quali potranno recedere per tutte o parte delle azioni da ciascuno detenute.

Il capitale sociale di Meridie, come sopra già indicato, è rappresentato sia da Azioni Quotate sia da Azioni Non Quotate, per le quali ultime il valore di recesso dovrebbe essere determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 2, Cod. Civ.. Tuttavia, a seguito dell'Offerta, unico titolare delle Azioni Non Quotate di Meridie è Servizi Societari S.r.l. Tale azionista ha rinunciato irrevocabilmente ed incondizionatamente (i) all'esercizio del diritto di recesso spettante allo stesso (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Non Quotate e (iii) alla sua messa disposizione ai sensi di legge, rendendo nota la propria determinazione agli amministratori di Meridie in data odierna. Pertanto è di seguito illustrata la determinazione del valore di liquidazione con riferimento alle sole Azioni Quotate per il caso di recesso, sul presupposto che Servizi Societari S.r.l. rimanga l'unico titolare delle Azioni Non Quotate fino alla stipula dell'atto di Fusione.



Determinazione del valore delle Azioni Quotate dei soci recedenti

Il valore di liquidazione delle Azioni Quotate dell'Incorporanda per le quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso è stato determinato dal consiglio di amministrazione dell'Incorporanda con applicazione del criterio previsto dall'art. 2437-ter, comma 3, Cod. Civ..

A fronte della suddetta norma, il valore di liquidazione è infatti pari alla media aritmetica del prezzo di chiusura delle Azioni Quotate di Meridie nei 6 mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria chiamata ad approvare la Fusione.

Il prezzo di liquidazione unitario ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili è pertanto pari ad Euro 0,0967.

Modalità, termini e condizioni dell'esercizio del diritto di recesso

Ai sensi dell'Articolo 2437-bis del Codice Civile, gli azionisti legittimati (i.e. i soci di Meridie assenti, dissenzienti o astenutisi nella deliberazione assembleare di approvazione della Fusione) potranno esercitare il diritto di recesso, in relazione a parte o a tutta la partecipazione detenuta, inviando una comunicazione a mezzo raccomandata A/R (la "Comunicazione") indirizzata alla sede legale di Meridie non oltre 15 giorni successivi alla iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera di approvazione della Fusione.

La notizia dell'avvenuta iscrizione sarà resa nota dall'Emittente ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile (e pertanto a mezzo di comunicato stampa diffuso ai sensi di legge e pubblicato sul proprio sito internet www.meridieinvestimenti.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it).

La Comunicazione di recesso – indirizzata a: Meridie S.p.A., Via Crispi 31, 80121, Napoli – dovrà indicare: (i) le generalità del socio recedente; (ii) il domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento; (iii) il numero delle azioni per le quali il recesso è esercitato; (iv) i dati identificativi del conto corrente su cui accreditare la somma dovuta; (v) l'intermediario presso il quale sono depositate le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso.

Alla Comunicazione di recesso dovrà essere allegata un'apposita certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di strumenti finanziari dematerializzati, che attesti che le azioni per cui è esercitato il diritto di recesso sono state detenute dall'azionista da prima dell'assemblea che ha approvato la Fusione e sino alla data di Comunicazione di recesso e che sulle azioni non insistono vincoli; ove le azioni siano oggetto di vincolo, la Comunicazione di recesso dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del beneficiario del vincolo con cui consenta alla liquidazione delle azioni secondo le istruzioni impartite dal socio.

Comunque, il diritto di recesso e l'efficacia del suo esercizio sono subordinati al perfezionamento e all'efficacia della Fusione inclusa, senza limitazione, la Condizione di Efficacia.

Termini e modalità del rimborso delle azioni dei soci recedenti

La liquidazione delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso avverrà in accordo con la procedura di cui all'articolo 2437-quater Cod. Civ..

Il recesso, ove esercitato e come già sopra indicato, sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione, fatta precisazione che le azioni per le quali sarà esercitato il diritto di recesso ("Azioni Recedute") saranno liquidate, al valore come sopra stabilito, in seguito alla Data di Efficacia con le seguenti modalità: (i) le Azioni Recedute che saranno acquistate in sede di offerta ex art. 2437-quater Cod. Civ., saranno contestualmente trasferite ai soggetti acquirenti e sarà messo a disposizione degli azionisti recedenti il prezzo da essi pagato; (ii) le Azioni Recedute che non saranno acquistate in sede di offerta ex 2437-quater Cod. Civ., saranno automaticamente annullate e liquidate dalla società, con conseguente riduzione del capitale sociale post Fusione della società Incorporante, in misura corrispondente alla parità contabile delle Azioni Recedute.

Il perfezionamento della Fusione è in ogni caso subordinato alla Condizione di Efficacia. Di conseguenza l'importo massimo teorico della riduzione del capitale sociale eventualmente dipendente dall'esercizio del diritto di recesso è pari a nominali euro 6.227.300,00.

ml

17
ml



Sono salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti anche numerici alla presente Relazione, al Progetto di Fusione, così come allo statuto dell'Incorporante, quali consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza o dai competenti Uffici del Registro delle Imprese.

*** **

Si precisa che saranno altresì depositati presso la sede delle Società Partecipanti alla Fusione e altresì pubblicati ai sensi e nei termini di legge e regolamentari: (i) il progetto di fusione contenente in allegato il nuovo testo di statuto che sarà adottato dall'Incorporante, (ii) i bilanci degli ultimi tre esercizi di Meridie Advisory e di Meridie (unitamente alle relative relazioni di legge); (iii) la presente Relazione nonché (iv) il Documento Informativo ex art. 70, comma 6, Regolamento Emittenti.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

In considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente proposta di delibera:

L'Assemblea Straordinaria di Meridie S.p.A.,

- visto il progetto di fusione, redatto ai sensi degli artt. 2501-ter cod. civ. ("**Progetto di Fusione**"), pubblicato ai sensi di legge;
 - richiamata la situazione patrimoniale di riferimento della Società al 31 dicembre 2016 e preso atto della situazione patrimoniale di riferimento di Meridie Advisory S.r.l. al 31 dicembre 2016,
 - preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi degli artt 125-ter TUF e 70, comma 2, Regolamento Emittenti,
 - preso atto dell'ulteriore documentazione pubblicata e depositata in copia nella sede della Società,
delibera
- 1) di addivenire alla fusione per incorporazione di Meridie S.p.A. nella società "Meridie Advisory S.r.l." con sede legale in Milano (MI), via dei Medici 2, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale n. 05688261212, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1928812, il tutto nei modi, termini e condizioni previsti nel Progetto di Fusione, che viene approvato dall'assemblea in ogni sua parte, e di prendere atto che in esito alla Fusione:
- la Società Incorporante adoterà il nuovo testo di statuto sociale allegato al Progetto di Fusione, portante in particolare la modifica della denominazione in "MERIDIE S.p.A."; l'adozione, quale oggetto sociale, dello stesso oggetto della Società Incorporanda; l'aumento del capitale sociale a euro 31.136.500,00 (ovvero al minor importo conseguente all'eventuale annullamento delle azioni di Meridie S.p.A. che non saranno acquistate in sede di offerta ex 2437-quater Cod. Civ., come precisato nel progetto di Fusione) e la sua suddivisione in un numero di azioni senza indicazione del valore nominale, pari alle azioni della Incorporanda, ossia pari a n. 62.273.000 azioni, e l'adozione del regime di dematerializzazione delle azioni, ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti TUF;
 - la Fusione sarà perfezionata a condizione che il numero delle Azioni Reccedute non ecceda il 20 per cento del totale delle azioni oggi emesse, pari a n. 62.273.000 (la "**Condizione di Efficacia**"),
 - la Fusione sarà efficace a decorrere dall'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-bis c.c. o dalla successiva data che sarà indicata nell'atto di Fusione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-bis, commi 2 e 3, c.c. ("**Data di Efficacia della Fusione**"), mentre le operazioni della società Incorporanda saranno imputate al bilancio della società Incorporante, anche ai fini fiscali di cui all'art. 172 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, a partire dal primo giorno dell'esercizio in corso alla Data di Efficacia della Fusione;
- 2) di conferire all'organo amministrativo, e per esso disgiuntamente a ciascun suo componente, i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberata Fusione, e quindi stipulare, eventualmente anche in via anticipata, osservate le norme di legge, anche a mezzo di speciali procuratori, e con facoltà di contrarre con se stesso quale eventuale rappresentante della società incorporante, il relativo atto di fusione, stabilendone condizioni, modalità e clausole, determinando in esso la decorrenza degli effetti della Fusione stessa nei limiti consentiti dalla legge ed in conformità all'approvato Progetto di Fusione, consentendo volture e trascrizioni eventualmente necessarie in relazione ai cespiti e comunque alle voci patrimoniali attive e passive comprese nel patrimonio della Incorporanda, nonché ad apportare al presente verbale ed allo statuto allegato al Progetto di Fusione tutte le modifiche od integrazioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e a provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario ed utile per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, anche a mezzo dei procuratori dal medesimo designati.



SPAZIO ANNULLATO

Allegato "C" all'atto
in data 28-7-2017
n. 23698/14013 rep.

INFO

DIGITAL
SIGN

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MERIDIE S.P.A. IN
MERIDIE ADVISORY S.R.L. CON CONTESTUALE TRASFORMAZIONE
DELL'INCORPORANTE IN SOCIETÀ PER AZIONI REDATTO AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DELL'ARTICOLO 2501-TER DEL CODICE CIVILE**

1) Società partecipanti alla fusione

Società Incorporante:

"Meridie Advisory S.r.l."

Sede legale: Milano (MI), Via Medici n. 2

Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Milano: 05688261212

Capitale sociale: euro 23.441,00 interamente versato

La società Incorporante è soggetta ad attività di direzione e coordinamento dell'Incorporanda.

Società Incorporanda:

"MERIDIE S.p.A."

Napoli (NA), Via Crispi n. 31

Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Napoli: 05750851213

Capitale sociale: euro 54.281.000,00 interamente versato

Società con azioni ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Meridie non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 e seguenti del Cod. Civ.

2) Statuto della Società Incorporante e modifiche statutarie

La Società Incorporante, per effetto della Fusione, si trasformerà in società per azioni e adotterà un nuovo statuto sociale, il cui testo trovasi allegato al presente Progetto di Fusione *sub "A"*, con effetto a partire dalla Data di Efficacia (come *infra* definita).

Si dà atto in particolare che l'adozione dello statuto allegato comporterà, oltre al cambiamento del tipo sociale, quanto segue:

- la modifica della denominazione in "MERIDIE S.p.A.";
- l'adozione, quale oggetto sociale, dello stesso oggetto della Società Incorporanda;
- l'aumento del capitale sociale a euro 31.136.500,00 e la sua suddivisione in un numero di azioni senza indicazione del valore nominale, pari alle azioni della Società Incorporanda, ossia pari a n. 62.273.000 azioni;
- l'adozione del regime di dematerializzazione delle azioni, ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti TUF.

Si precisa che l'importo del capitale sociale *post* fusione e il numero delle azioni *post* Fusione sono suscettibili di riduzione, con efficacia contestuale alla Fusione stessa, in dipendenza dell'eventuale sussistenza di Azioni Recedute (come *infra* definite) non acquistate da soci e/o da terzi prima dell'atto di fusione, ai sensi dell'art. 2437-quater c.c., come precisato nel successivo punto 9.

3) Rapporto di cambio delle azioni

Sul presupposto che alla Data di Efficacia (come *infra* definita) l'intero capitale sociale della Società Incorporante continui a essere detenuto dalla Società Incorporanda, ogni azione della Società Incorporanda sussistente al momento della Data di Efficacia sarà concambiata con una azione di nuova emissione della Società Incorporante, senza indicazione del valore nominale, in base al rapporto di cambio 1:1.

Di conseguenza, tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Società Incorporante *post* Fusione saranno assegnate a tutti i soci della Società Incorporanda, nel medesimo esatto numero delle azioni da essi possedute nella Società Incorporanda medesima, al netto delle Azioni Recedute (come *infra* definite) non acquistate prima dell'atto di fusione, come previsto nel successivo punto 9.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

4) Modalità di assegnazione delle azioni

Le azioni della Società Incorporante che saranno assegnate agli azionisti della Società Incorporanda in base al rapporto di cambio 1:1 sopra stabilito saranno tutte azioni di nuova emissione, derivanti dalla trasformazione con contestuale aumento di capitale della Società Incorporante stessa.

Le azioni di nuova emissione della Società Incorporante saranno pertanto assegnate, quale effetto automatico della Fusione, mediante accredito sulle rispettive scritturazioni degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, per conto di ciascun azionista della Società Incorporanda a partire dal giorno lavorativo successivo alla Data di Efficacia. Tale data ed eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni dell'Incorporante, saranno comunicate con apposito comunicato stampa diffuso tramite il sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet di Meridie (www.meridieinvestimenti.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it).

La partecipazione attualmente detenuta dalla Società Incorporanda nella Società Incorporante sarà annullata contestualmente all'efficacia della fusione.

5) Data dalla quale le azioni partecipano agli utili

Le azioni di nuova emissione della Società Incorporante avranno godimento regolare ed attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti.

6) Data di efficacia civilistica, contabile e fiscale della Fusione

Gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-*bis* c.c. o dalla successiva data che sarà determinata nell'atto di fusione ("Data di Efficacia"). A decorrere dalla Data di Efficacia, Meridie Advisory subentrerà a Meridie in tutti i rapporti nei quali Meridie era precedentemente parte, assumendone i diritti e gli obblighi. La Fusione determinerà, alla Data di Efficacia, l'estinzione dell'Incorporanda.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società

Incorporante a decorrere dall'inizio dell'esercizio in corso nel momento della Data di Efficacia, dandosi atto che entrambe le società partecipanti alla Fusione chiudono i propri esercizi al 31 dicembre.

La stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti di cui all'articolo 172, comma 9, D.P.R. 917/1986.

7) Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Nessuno.

8) Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori

Nessuno.

9) Diritto di recesso

Agli azionisti della Società Incorporanda che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-*quinquies* c.c., a ragione del fatto che la Fusione comporterà l'esclusione dalla quotazione delle azioni della Società Incorporanda.

Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie della Società Incorporanda per le quali sarà esercitato il recesso sarà determinato dal consiglio di amministrazione della Società Incorporanda con applicazione del criterio previsto dall'art. 2437-*ter*, comma 3, c.c., e sarà reso noto nei modi e nei termini di legge, al pari dei successivi elementi del procedimento di recesso.

Il recesso, ove esercitato, sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della fusione, fatta precisazione che le azioni per le quali sarà esercitato il diritto di recesso ("Azioni Recedute") saranno liquidate, al valore come sopra stabilito, in seguito alla Data di Efficacia con le seguenti modalità: (i) le Azioni Recedute che saranno acquistate in sede di offerta *ex* art. 2437-*quater* c.c., saranno contestualmente trasferite ai soggetti acquirenti e sarà messo a disposizione degli azionisti recedenti il prezzo da essi pagato; (ii) le Azioni Recedute che non saranno acquistate in sede di offerta *ex* art. 2437-*quater* c.c., saranno automaticamente annullate e liquidate dalla società, con conseguente riduzione del capitale sociale *post* fusione della Società Incorporante, in misura corrispondente alla parità contabile delle Azioni Recedute.

Il perfezionamento della Fusione è in ogni caso subordinato alla condizione che il numero delle Azioni Recedute non ecceda il 20 per cento del totale delle azioni oggi emesse, pari a n. 62.273.000. Di conseguenza l'importo massimo teorico della riduzione del capitale sociale eventualmente dipendente dall'esercizio del diritto di recesso è pari a nominali euro 6.227.300,00.

(Per la Società Incorporante Giuseppe Lettieri)
Milano, 22 giugno 2017.

(Per la Società Incorporanda Giovanni Lettieri)
Napoli, 22 giugno 2017.

* * * * *

Allegati:

(A) Statuto *post* fusione della Società Incorporante.

ALLEGATO A

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1.) *Denominazione.*

E' costituita una società per azioni con la denominazione:
"MERIDIE S.p.A."

Articolo 2.) *Sede.*

La società ha sede in Milano.

Articolo 3.) *Oggetto.*

La società ha per oggetto l'esercizio, anche nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in imprese e società, quale attività di acquisizione, detenzione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese, nonché l'esercizio non nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari definiti nell'art. 1, secondo comma, D.lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998, nei confronti di imprese e società da essa controllate direttamente e/o indirettamente.

La società potrà svolgere le suddette attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

La società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività sopra descritte quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca, e l'analisi in materia economica e finanziaria, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.

La società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti pro-tempore. È altresì escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale ed in via occasionale.

La società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fideiussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso.

Articolo 4.) *Durata.*

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5.) *Domicilio dei soci.*

ALLEGATO A

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6.) *Capitale sociale e azioni.*

Il capitale sociale ammonta a euro [•] ed è diviso in n. 62.273.000 azioni senza indicazione del valore nominale.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi 83-bis e seguenti TUF.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

La società può emettere obbligazioni sia al portatore sia nominative, nonché convertibili in azioni, in conformità alle disposizioni di legge.

Articolo 7.) *Conferimenti e finanziamenti.*

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8.) *Trasferibilità delle azioni.*

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 9.) *Recesso.*

I soci hanno diritto di recedere unicamente nei casi previsti da norme imperative di legge.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10.) *Convocazione.*

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su almeno uno dei seguenti quotidiani nazionali "Il Giornale", "Milano Finanza" e "La Repubblica", nei termini di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 11.) *Intervento e voto.*

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

ALLEGATO A

Essi sono legittimati in forza di apposita comunicazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, ai sensi dell'art. 83- sexies TUF.

Ove previsto nell'avviso di convocazione, gli aventi diritto potranno intervenire mediante i mezzi di telecomunicazione predisposti dalla società, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 12.) *Presidente.*

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 13.) *Maggioranze.*

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 14.) *Verbalizzazione.*

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 15.) *Numero, durata e compenso degli amministratori.*

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 5, a discrezione dell'assemblea, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può

ALLEGATO A

determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

Articolo 16.) *Presidente e organi delegati.*

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare un vice presidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 17.) *Deliberazioni del consiglio.*

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 18.) *Poteri di gestione.*

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

ALLEGATO A

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 19.) *Poteri di rappresentanza.*

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 20.) *Organo di controllo.*

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

Articolo 21.) *Revisione legale dei conti.*

La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, oppure, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 22.) *Esercizi sociali e redazione del bilancio.*

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 23.) *Dividendi.*

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la società può distribuire acconti sui dividendi.

SCIoglimento

ALLEGATO A

Articolo 24.) *Nomina dei liquidatori.*

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.



SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo:** con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo:** con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera:** per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico:** il testo di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea:** la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce